

## **STATUTO SIOP**

### **Art.1) Denominazione e sede**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata "Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica", assume la forma giuridica di **associazione non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale, nel Comune di Roma, presso gli uffici della Segreteria Delegata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art.2) Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **Art.3) Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

### **Art.4) Interpretazione dello Statuto**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

### **Art.5) Finalità ed attività**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha per scopo principale quello di promuovere e di condurre ricerche interdisciplinari sulla patogenesi, la diagnosi, la prevenzione e la terapia della patologia oculare pediatrica, curando anche l'organizzazione di conferenze, corsi ed incontri. Finalità non secondarie sono la promozione di campagne di sensibilizzazione sociale per l'Oftalmologia pediatrica nonché la presenza incisiva dell'Associazione nel corso di analoghe iniziative a livello nazionale.

### **Art. 6) Ammissione**

Sono soci dell'Associazione tutti gli oculisti domiciliati ed operanti in Italia, gli specializzandi in Oftalmologia, con attestazione dell'Iscrizione alla Scuola di Specializzazione, gli ortottisti-assistenti in Oftalmologia, con attestazione del diploma. Gli oculisti operanti in altre nazioni, gli studiosi di chiara fama in grado di offrire un importante contributo scientifico per gli scopi della Associazione che ne

condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per assumere la qualifica di socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda controfirmata da due iscritti all'Associazione, che attestino l'idoneità e i requisiti professionali dell'aspirante socio, accompagnata dal deposito della quota associativa che verrà rimborsata in caso di mancato accoglimento della domanda.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prossima convocazione.

Possono essere ammessi all'Associazione con la qualifica di soci benemeriti sia le persone fisiche che enti del Terzo Settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'Ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono varie categorie di soci:

Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'associazione.

Ordinari: sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita.

Sostenitori: sono coloro che versano oltre alla quota d'iscrizione annualmente stabilita contribuzioni volontarie straordinarie.

Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

## **Art. 7) Diritti e doveri dei soci**

I soci dell'Associazione hanno il **diritto di**:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati dall'anno solare precedente. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ed il **dovere di** :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito annualmente.

### **Art. 8) Recesso ed esclusione del socio**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri dello Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità del socio escluso, entro 30 giorni, di chiedere appello alla successiva Assemblea.

### **Art. 9) Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo (eventuale)
- e) l'Organo di Revisione (eventuale)
- e) il Collegio dei Proviviri

### **Art. 10) Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno, con notifica mediante comunicazione scritta ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza contenente: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può avvenire con altra modalità che sia idonea ad assicurarne la ricezione da parte dei soci.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone fisiche e la loro qualità.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 11) Compiti dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio annuale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;

- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti per legge, atto costitutivo o statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare, tra i soci dell'Associazione, un Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo deve individuare la persona che per meriti oggettivi riconosciuti o per l'importanza dell'attività prestata a favore dell'Associazione possa rivestire tale carica.

Il Presidente Onorario farà parte del Consiglio Direttivo ma non avrà diritto di voto, almeno che non sia stato nominato anche Consigliere.

### **Art. 12) Validità dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. E' ammessa la delega del Socio a farsi rappresentare da un altro Socio (ciascun Socio non può avere più di una delega firmata dal delegato accompagnata da una copia di un documento di identità valido). Ciascun socio può essere portatore di massimo 1(una) delega.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione:

- approva eventuali modifiche allo statuto qualunque sia il numero dei presenti
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

### **Art. 13) Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo é formato da sette membri eletti fra tutti i soci; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili soltanto per due mandati consecutivi.

Si applica l'art.2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, esso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente del Consiglio Direttivo determina la maggioranza in assenza di astenuti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto economico - finanziario.

Avvenuta la nomina del Consiglio Direttivo, da parte dell'assemblea, questo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/Tesoriere.

#### **Art. 14) Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci, convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente ed il Segretario durano in carica quanto il consiglio direttivo. La carica di Presidente non è rinnovabile per il quadriennio successivo, ma può essere rieletto quale Consigliere consecutivamente per altri quattro anni; la carica di Segretario è invece rinnovabile per il quadriennio successivo.

Al Presidente spetta la firma sociale, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 15) Organo di controllo**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 16) Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 17) Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre ad un massimo di 4 membri, con il compito di vigilare sull'etica e sullo statuto della Società senza diritto di voto. Il loro incarico dura quattro anni dalla loro elezione e non sono rieleggibili.

#### **Art. 18) Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 19) Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

E' fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 20) Bilancio**

Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea dei soci ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **Art. 21) Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 23) Personale retribuito**

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

#### **Art. 24) Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 25) Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.